

## CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI FORNITURA

E3Energy Power & Gas SRL - Via Olindo Vernocchi 13, 06030 Giano Dell'Umbria – PG

[www.e3energy.it](http://www.e3energy.it) - [info@e3energy.it](mailto:info@e3energy.it) - Tel: 074299454 - P. Iva: 03471620546



**1. Oggetto del contratto** - Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale messi a disposizione da parte del fornitore E3Energy Power & Gas Srl ("Fornitore" e/o "E3Energy"), al Cliente ("Cliente"), definiti congiuntamente "le Parti" e singolarmente "la Parte", presso ciascuno dei siti ("siti" e/o "siti") con le modalità indicate ed alle condizioni ivi pattuite. L'energia elettrica e/o il gas naturale, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzati dal cliente solo ed esclusivamente in conformità all'uso da costui dichiarato e per alimentare i propri siti e pertanto l'energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi. Formano oggetto del Contratto anche il mandato alla stipula, in favore di E3Energy, o di idoneo soggetto da questa individuato, nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e trasporto dei vettori (quest'ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica), rispettivamente, con Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e con il Distributore territorialmente competente ("distributore"), nonché SNAM RETE GAS o qualsiasi altro soggetto incaricato del trasporto, misura, stoccaggio, immissione e prelievo, vettore e distribuzione gas naturale. E3Energy potrà in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti e regolerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e trasporto anche in base a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ("AEEG") n. ARG/elt 4/08 ("4/08") e s.m.i.. Inoltre, l'esecuzione del presente Contratto è comunque condizionata alla non sospensione del Cliente per morosità, così come previsto dalla delibera dell'AEEG n.4/08, al momento dell'acquisizione da parte di E3Energy. I citati servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso, e per i quali il cliente è integralmente responsabile secondo i termini di legge. Sono appalti del distributore locale gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica presso il sito individuato.

**2. Dichiarazioni** - Il Cliente dichiara che i punti di prelievo indicati nel Contratto risultano già adeguatamente collegati alla rete elettrica di distribuzione locale, secondo le normative vigenti e rispettano i requisiti di sicurezza e manleva; il Cliente dichiara di avere manifestato l'interesse ad approvvigionarsi per il suo intero fabbisogno di energia elettrica e gas naturale da E3Energy che è in grado di soddisfare tale fabbisogno; il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale, nonché di non avere debiti pregressi nei confronti dell'esercente del servizio di maggior tutela accettando quindi l'eventuale addebito di morosità pregresse a suo carico. Il Cliente dichiara di accettare le comunicazioni che non necessitano l'invio tramite raccomandata a/r, attraverso note in fattura.

**3. Servizi di rete, mandati e relativi corrispettivi/oneri** - In applicazione di quanto stabilito dalle delibere dell'AEEG n.333/07 e n.348/07, il Cliente conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere, consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermi restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore, inerente la connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, di cui alla delibera dell'AEEG n.333/07 e s.m.i., dovranno essere inoltrate al Distributore tramite E3Energy o soggetto da questa individuato, che opererà in qualità di mandatario; il Cliente sarà tenuto al pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni riportate nell'Allegato B della delibera dell'AEEG n.348/07 e s.m.i. e riconoscerà a E3Energy, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, un contributo fino ad un massimo di € 99,50 IVA esclusa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti; disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Tale mandato è a titolo gratuito, fatto salvo la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratte in proprio nome. Il Fornitore accetta il suddetto mandato dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, oppure attraverso l'esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il distributore per l'attivazione dei punti di prelievo dandone successiva comunicazione al Cliente. L'incarico cesserà alla data di cessazione per qualsiasi causa del Contratto. I corrispettivi dovuti a E3Energy per il servizio di trasporto, comprensivi delle componenti A, UC, ed MCT previste dalla delibera n. 348/07 dell'AEEG e s.m.i., corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicato in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Cliente. Saranno posti a carico del Cliente oltre a tutti i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalla delibera dell'AEEG n.111/06 e s.m.i. ed applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa AEEG, oneri amministrativi, fino a un massimo di € 15 per ogni singola utenza, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nella misura stabilita dall'AEEG ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre autorità competenti in materia. Possono essere posti a carico del Cliente oneri a copertura dei costi di gestione programmazione per un importo sino a 0,060 €/kWh per la componente energia elettrica e €/Smc 0,60 per il gas naturale. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusivamente nei confronti del distributore e/o del gestore della rete.

**4. Condizioni tecniche di erogazione del servizio gas** - Il gas verrà consegnato al/ai punto/i di consegna indicato/i nella sezione contrattuale "Dati del punto di prelievo" ai valori di pressione stabiliti dal Distributore. Nella fattura berranno riportati i seguenti fattori di conversione definiti nelle delibere dell'AEEG n.237/00 e ARC/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni; il potere calorifico superiore convenzionale (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato in condizioni standard; il coefficiente C di adeguamento alla quota altimetrica ed alla zona climatica. Qualora il gas fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato. Il Cliente si obbliga ad utilizzare il gas esclusivamente nell'ambito della tipologia fiscale prevista nella Proposta contrattuale sottoscritta ed a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni di utilizzo, al fine di consentire agli incarichi del Fornitore, muniti di tesserino di riconoscimento, l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando posizionato nella proprietà del Cliente.

**5. Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale** - Saranno utilizzati in fatturazione i dati di consumo comunicati dai distributori locali competenti o, in mancanza di essi, sarà utilizzata una stima presunta dei consumi fino alla ricezione delle letture reali con le quali saranno conguagliati li accenti. Per ogni kWh e Smc prelevato il Cliente paga i corrispettivi indicati nelle condizioni tecniche economiche di fornitura (di seguito "CTE")m al netto della quota perdite (come definito dalla Del. AEEG n.348/07). Resta inteso che gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle

quote di emissioni dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea, sono compresi nei corrispettivi. Le CTE non che il relativo periodi di applicazione saranno di 12 mesi, il fornitore potrà eventualmente modificare le condizioni economiche nel loro periodo di applicazione, comunicando al cliente la variazione anche attraverso nota in fattura, entro i termini delle condizioni economiche stabilite nel contratto sottoscritto, tale variazione sarà efficace dopo 30 giorni dalla comunicazione effettuata, in assenza di comunicazioni entro 30 giorni, le nuove condizioni economiche si considereranno espressamente accettate dal cliente e costituiranno integrazione del presente contratto. Secondo condizioni di mercato il fornitore potrà adeguare le nuove condizioni per la fornitura di energia elettrica applicando mensilmente il prezzo medio per fasce orarie ( Del. ARERA 181/06) del parametro PUN (Prezzo Unico Nazionale), come definito dal gestore del Mercato Elettrico (GME) ai sensi dell'art. 30 comma 4 della delibera ARERA 111/06 maggiorato fino a 0,030 €/kWh, per le nuove condizioni di fornitura del gas potranno essere adeguate eventualmente applicando mensilmente il prezzo della componente PFOR Autorità maggiorato fino a 0,095 €/sm, e verranno applicate per un'ulteriore periodo di uguale durata a quello originamente pattuito e così per i periodi successivi. In assenza di comunicazioni del cliente entro trenta giorni dall'applicazione dei nuovi corrispettivi, le nuove condizioni di fornitura si intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente Contratto. Il Cliente per tutto il periodo di efficacia del Contratto, conferisce in esclusiva mandato irrevocabile e gratuito a E3Energy, o a idoneo soggetto da questa individuato, per la partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e/o per periodi temporali di durata inferiore; quindi i corrispettivi unitari riportati nelle CTE comprendono il vantaggio conseguibile da E3Energy, relativamente assegnazioni di energia CIP6 e di energia di importazione che resterà di titolarità di quest'ultima nella misura definita dall'AEEG ovvero da altra istituzioni competenti in materia. Tutti i corrispettivi previsti dal contratto ed inerenti la fornitura non comprendono le spese commerciali, i costi relativi al recepimento della direttiva europea 2003/87/CE e quelli conseguenti all'applicazione del D.Lgs.n.79/99 - art. 11 così come successivamente modificato che sono a carico del Cliente. I citati corrispettivi di fornitura sono inoltre da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto a carico di E3Energy e senza facoltà di rivalsa. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, E3Energy effettuerà le dichiarazioni di legge e i relativi pagamenti presso gli UTF e/o Dogane competenti. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa; l'imposta di bollo è a carico di E3Energy.

**6. Misura** - Il Distributore è l'unico responsabile della misura dell'energia elettrica e del gas naturale, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura, solo nei confronti del Distributore.

**7. Fasce orarie (energia elettrica)** - Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella delibera dell'AEEG n.181/06 e s.m.i.. Le ore di "Peak" sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell'anno dal lunedì al venerdì. Le ore di "Off-Peak" sono le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell'intero anno.

**8. Fatturazione e pagamenti** - La fatturazione della fornitura è effettuata con cadenza mensile; tale periodicità potrà essere variata da E3Energy previa comunicazione specifica al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell'energia elettrica e gas naturale prelevati dal Cliente, forniti dal distributore, E3Energy si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per il periodo di competenza. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro la scadenza comunicata in fattura, nelle modalità concordate contrattualmente. È facoltà del Fornitore cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e gas naturale di cui al presente Contratto; in tale caso il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora la propria accettazione a tale cessione. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti di E3Energy. In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto è facoltà di E3Energy applicare al cliente interessi moratori nella misura prevista dal TUR maggiorati di 3,5 punti percentuali. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui sopra, E3Energy potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. anche ricollocando le utenze in maggior tutela/salvaguardia e senza necessità di comunicazione al cliente. È fatta salva la facoltà di E3Energy di addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 99,00 per sollecito oltre spese postali correlate e gli interessi di mora definiti. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del distributore. Il Fornitore, in base a quanto prescritto nella delibera dell'AEEG n. 4/08 e s.m.i. nel caso di morosità da parte del Cliente, ha diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente, previa costituzione in mora del Cliente stesso, mediante comunicazione incitata a quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R e/o Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC"); la precedente comunicazione di messa in mora potrà contenere oltre agli importi insoluti anche una richiesta di versamento deposito cauzionale pari a massimo 3 (tre) mensilità. La richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, potrà essere inoltrata dal Fornitore in difetto di intervenuto pagamento. A tal fine si precisa che l'attivazione della procedura sopra indicata potrà essere effettuata con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento dovuto dal Cliente. Il Cliente potrà comunicare al Fornitore l'avenuto pagamento, a seguito della diffida inviata, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC. Nel caso in cui la morosità interessi siti del Cliente alimentati in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, potrà essere effettuata una riduzione della potenza ad un liberlo pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile; decorsi 2 (due) giorni dalla citata riduzione, in casi di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per i soli siti del cliente alimentati in bassa tensione, in casi di inadempimento di quanto sopra prescritto, verrà applicato l'indennizzo come previsto alla comma 3,2 dell'allegato alla Del.AEEG n.ARG/elt 191/09 dell'11 Dicembre 2009 con s.m.i. dalla Del. n.ARG/elt 219/10 e relativi allegati del 30 Novembre 2010. Il fornitore avrà diritto di richiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dalla stessa AEEG. In caso di sospensione della fornitura, verranno addebitati costi fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa; in caso di richiesta di riattivazione, verranno addebitati costi fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa. In caso di sospensione della fornitura, la successiva riattivazione sarà vincolata al versamento di deposito cauzionale oltre che delle quantità insolite e relativi costi accessori, nonché di eventuali insoluiti maturati successivamente alla messa in mora ed eventuali insoluiti derivanti da forniture Gas pur se non ancora soggette a messe in mora. E3Energy qualora accordasse una rateizzazione per i saldi delle spettanze, potrà addebitare un costi di gestione pratica fino ad un massimo di € 150,00 IVA esclusa una tantum all'autorizzazione della rateizzazione ed interessi di mora nella misura indicata al TUR addizionali di 3,5 punti percentuali. All'avvio della fornitura, verrà attivata per la durata di 12 mesi e si aggiornerà ad ogni rinnovo contrattuale, il servizio di gestione documentale, che conterrà a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un servizio on-demand, di archiviazione nel gestionale con apposita e

## CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI FORNITURA

E3Energy Power & Gas SRL - Via Olindo Vernocchi 13, 06030 Giano Dell'Umbria – PG  
[www.e3energy.it](http://www.e3energy.it) - [info@e3energy.it](mailto:info@e3energy.it) - Tel: 074299454 - P. Iva: 03471620546



dedicata area consultabile dal Cliente, con accesso attraverso password, al costo del servizio di 8,90€ al mese per i clienti "Altri Usi" e di 4,90€ al mese per i "Clienti Domestici", tale costo verrà sostenuto interamente dalla E3Energy Srl, per tutti i 12 mesi e per i successivi rinnovi. Nel caso in cui la somministrazione terminasse prima della scadenza del termine dei 12 mesi (o dei successivi rinnovi) di durata del servizio on-demand, sarà a carico del Cliente il costo del servizio per ciascun mese di mancata fornitura, il suddetto importo verrà addebitato nella bolletta relativa all'ultimo periodo di fornitura. La società si riserva la possibilità di addebitare nella prima bolletta un costo di attivazione (saf) per un importo fino a 50,00€ per i "Clienti Domestici" e fino a 100,00€ per i clienti "Altri Usi", sia per le forniture di energia elettrica che per il gas naturale.

**9. Garanzie di pagamento** - E3Energy a titolo di garanzia andrà a fatturare al cliente sia domestico che aziendale una somma a titolo di deposito cauzionale, di volta in volta indicato nelle condizioni tecnico economiche (CTE) sottoscritte dal cliente. Qualora le CTE non presentino in maniera esplicita l'importo della somma da fatturare, E3Energy seguirà come linea guida quanto segue: 1. Per il Gas, E3Energy fatturerà al Cliente domestico a titolo di deposito cauzionale un importo che su insindacabile scelta della società varierà dai 15,00€ ai 90,00€, mentre fatturerà al Cliente aziendale a titolo di deposito cauzionale un importo che su insindacabile scelta della società varierà dai 15,00€ ai 3'000,00€. 2. Per l'energia elettrica, E3Energy fatturerà al Cliente domestico a titolo di deposito cauzionale un importo che su insindacabile scelta della società varierà dai 15,00€ ai 90,00€, mentre fatturerà al Cliente aziendale a titolo di deposito cauzionale un importo che su insindacabile scelta della società varierà dai 15,00€ ai 3'000,00€. I suddetti importi possono essere inoltre richiesti di fronte ad situazione di una morosità perpetuata per più di 3 mesi come incremento del deposito cauzionale stesso, a prescindere dalle CTE sottoscritte. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da E3Energy il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5'000 Smc/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di E3Energy comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un inadempimento e pertanto darà facoltà a E3Energy di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Negli altri casi si applicherà quanto previsto dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

**10. Garanzie della fornitura** - E3Energy garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica e gas naturale necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/lo sito/i/ con le modalità ed alle condizioni pattuite con il presente contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e gas naturale, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del distributore di rete locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e gas naturale oggetto del presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica e gas, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere eccezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

**11. Decorrenza, durata, efficacia, del contratto e recesso** - La decorrenza della fornitura è subordinata all'attivazione del contratto di Trasporto con il Distributore, e al recesso dal precedente fornitore. La decorrenza effettiva della fornitura, nei tempi prima riportati, sarà comunque subordinata al ricevimento da parte di E3Energy di tutti i documenti contrattuali, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte. Il Contratto è a tempo indeterminato. Per il Cliente domestico e non domestico alimentato in bassa tensione BT, la comunicazione di recesso dovrà avvenire con un preavviso come disposto per legge, di un mese, fatto salvo i diversi termini di preavviso previsti per Cliente alimentato in media tensione MT, pari a 24 mesi. Le comunicazioni di recesso per le utenze MT dovranno contenere copia del recesso sottoscritto dal titolare dell'utenza con il nuovo fornitore, in difetto E3Energy si riserva la facoltà di non evadere la pratica, nell'eventualità che il cliente finale (medesima partita iva), sia titolare di punti fornitura in bassa tensione BT, associati ad altri punti di fornitura in Media Tensione MT per espresso accordo tra le parti, si stabilisce che il termine di preavviso e la procedura d'invio delle comunicazioni di recesso per le basse tensioni saranno quelle stabilite per la media tensione. Resta inteso che qualora il Cliente receda dal contratto, ovvero venga risolto perché il Cliente termina di avere la piena disponibilità dell'immobile in cui si svolgono le attività dello stesso, questo rimarrà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica, fino all'avvenuta comunicazione a E3Energy da parte del cliente relativamente alla cessazione di tale disponibilità. E3Energy avrà la possibilità di recedere immediatamente e senza nessun preavviso, nei casi di: morosità o pregiudizio economiche ancorché potenziale, in presenza di ogni altro caso di particolare urgenza, eventi atmosferici, sismici o quant'altro assimilabile, che possa arrecare rischi o pregiudizi alla fornitura e conseguenti danni economici a E3Energy, secondo insindacabile giudizio di quest'ultima. Fatto salvo i diritti di risarcimento che potrà richiedere E3Energy. Potrà recedere dal contratto senza preavviso E3Energy nei casi di: fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, coinvolgimento in indagini di natura penale. E3Energy avrà il diritto di recesso nel caso d'insolvenza da parte del cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti o revoca del mandato SEPA o per il mancato versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto o per il mancato rilascio delle garanzie eventualmente richieste o per l'uso fraudolento della fornitura stessa. Penali in caso di mancato rispetto dei termini di recesso: nell'eventualità in cui il Cliente non rispetti i termini di preavviso previsti contrattualmente E3Energy si riserva la facoltà di applicare una pensale per le utenze domestiche di 500,00€ per le utenze "Altri Usi" con potenza disponibile fino a 16 KW di 900,00€ per le utenze "Altri Usi" con potenza disponibile superiore a 16 KW di 1800€. Inoltre per le utenze "Altri Usi" verrà addebitato un ulteriore importo relativo al 50% della competente energia fatturata al cliente nei precedenti mesi, al passaggio ad un altro fornitore, questo ulteriore importo sarà calcolato per ogni mese di mancato preavviso e comunque non potrà essere inferiore per ciascuna singola utenza in bassa tensione "Altri Usi" o media tensione a 300,00€ per utenza con potenza disponibile inferiore a 16 KW e a 600,00€ per superiori.

**12. Assicurazione ai clienti finali** - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'AEEG. La copertura assicurativa è valida su tutti il territorio nazionale; da essa sono esclusi: (A) I clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200'000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; (B) I clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300'000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; (C) I consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incidenti e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti

finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

**13. Responsabilità** - Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.Lgs 79/99 E3Energy non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia elettrica e gas naturale in quanto essa è persona giuridica che acquista e vende energia elettrica e gas naturale senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono attività svolte da altri soggetti (es. SNAM, 2i Rete Gas, E-Distribuzione). Inoltre E3Energy non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

**14. Impossibilità sopravvenuta** - Qualora dopo la sottoscrizione del presente Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano a E3Energy in tutto o in parte impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, E3Energy ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma e comunque in un tempo non inferiore di 45 giorni (quarantacinque) di calendario, il presente Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità sopravvenuta è parziale, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, si potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui E3Energy non abbia esercitato il diritto di recesso di cui al comma precedente il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, nei casi previsti dall'art. 1464 c.c.. L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata dal Cliente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

**15. Forza maggiore** - E3Energy non è responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore. A titolo esemplificativo si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato impossibile impedire usando la normale diligenza, e tali da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte.

**16. Clausola risolutiva espressa** - E3Energy avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche senza comunicazione nei seguenti casi: 1) messa in liquidazione o di sottoposizione del Cliente a procedura concorsuale; 2) mancato o invalido rilascio o ricostituzione delle garanzie di pagamento di cui all'art. 8 ; 3) ritardati pagamenti di almeno una fattura.

**17. Recepimento, integrazioni e modifiche del contratto** - Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. È altresì attribuita a E3Energy la facoltà di ribaltare sul Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo. Inoltre ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche Autorità del settore elettrico e non, e/o modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso e/o si presentino evoluzioni del mercato differenti rispetto a quelle iniziali e comunque prima della scadenza della validità delle condizioni economiche di cui all'art. 4 E3Energy avrà facoltà di proporre al Cliente modifiche di Contratto, a valere dall'inizio dal terzo mese successivo rispetto alla data della loro comunicazione, comunicandole in forma scritta anche mediante apposita nota/avviso in fattura. Quest'ultimo, in caso di dissenso, avrà facoltà di comunicare entro 30 (trenta) giorni, mediamente lettera raccomandata A/R il proprio recesso dal Contratto di fornitura, senza oneri, a valere dalla fine dall'ultimo giorno precedente quello in cui le modifiche avrebbero avuto corso. In difetto di tale comunicazione dal parte del Cliente, entro il menzionato termine, le nuove condizioni di fornitura si intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente Contratto.

**18. Cessione del contratto** - E3Energy potrà cedere il presente Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio ed il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., presta sin da ora il suo consenso. Il Cliente potrà cedere il presente Contratto solo previa accettazione scritta di E3Energy.

**19. Riservatezza e privacy** - Il trattamento da parte di E3Energy dei dati personali del cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003. Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla suddetta legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione allo sesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, presta il proprio consenso a E3Energy al trattamento dei dati personali, raccolti ed elaborati in relazione al Contratto stesso ed alle eventuali attività ad esso connesse, per la formulazione di proposte inerenti la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi attinenti al settore energetico che E3Energy intenda offrire al Cliente, per fini di customer satisfaction in ordine ai prodotti ed ai servizi forniti, nonché alla comunicazione, per le finalità previste dal presente comma o per accreditare E3Energy presso potenziali clienti, dei dati raccolti o trattati da terzi incaricati dello svolgimento di singole operazioni di trattamento. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e l'adempimento dei obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle vigenti normative, le Parti si impegnano a non divulgare i contenuti degli accordi contrattuali senza il consenso scritto dell'altro contraente. E3Energy tratterà i dati forniti come da Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per finalità relative alla conclusione ed esecuzione del Contratto, nel rispetto delle leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni dell'Autorità nonché ai fini dell'addebito del Canone RAI. Per informazioni: [servizioclienti@e3energy.it](mailto:servizioclienti@e3energy.it)

**20. Dichiarazioni delle parti** - Le Parti dichiarano ce quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Tutta la eventuale corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto in contrasto con lo stesso si intende superata.

**21. Comunicazioni** - Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere, in maniera chiara e univoca, i riferimenti del Cliente e del sito ed inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Via Olindo Vernocchi 13, 06030 Giano Dell'Umbria PG e a mezzo mail a: [servizioclienti@e3energy.it](mailto:servizioclienti@e3energy.it). Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione. Le parti concordano l'utilizzo della PEC in sostituzione della raccomandata e della raccomandata A/R.

**22. Legge applicabile e foro competente** - La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana e la competenza, per ogni eventuale controversia, è del foro di Spoleto (PG).